Civile Sent. Sez. 5 Num. 27980 Anno 2026
Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA
Relatore: HMELJAK TANIA
Data pubblicazione: 28/10/2026

Oggetto: Tributi – Rimborso oneri fideiussione - Interessi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20629/2025 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

– *ricorrente* –

contro

TETRA PAK INTERNATIONAL SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio della Valle;

– *controricorrente e ricorrente incidentale* –

avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 3855/13/2025, depositata il 17.06.2025 e notificata il 10.07.2025.

Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026;

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, il quale, riportandosi alle proprie conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale nei

termini precisati in motivazione e il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

Sentito per la ricorrente l'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis e per la controricorrente l'avvocato Eugenio della Valle.

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla Tetra Pak International SA avverso il silenzio – rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate in relazione ad istanze di rimborso dei costi sostenuti per le polizze fideiussorie sottoscritte ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA relativa agli anni d'imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, nonché degli interessi dalla data di presentazione della fideiussione fino all'effettivo soddisfo.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate con riferimento al solo capo della sentenza che aveva accolto la domanda di riconoscimento degli interessi che riteneva dovuti per la mancata tempestiva restituzione della somma oggetto dell'istanza di rimborso.

L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La contribuente resisteva con controricorso con il quale veniva proposto anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 8, comma 4 della legge n. 212/2000 e 1282 c.c., sostenendo, con la prima sub-censura, che la CGT-2 ha erroneamente ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 1282 c.c. con riferimento alla ripetizione degli oneri fideiussori e, con la seconda sub-censura, che gli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interessi, anche se eventualmente dovuti, non potevano decorrere, come affermato nella sentenza impugnata, dal giorno di presentazione delle garanzie, bensì dal definitivo accertamento della non debenza dell'imposta.

2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del divieto di *ius novorum* di cui all'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CGT-2 considerato che l'Ufficio aveva introdotto per la prima volta nel corso del giudizio di appello l'eccezione relativa alla asserita non produttività di interessi delle poste dovute a titolo di oneri fideiussori.

3. Per ragioni di priorità logica va esaminato prima il motivo del ricorso incidentale, che è infondato.

3.1 Come ha già condivisibilmente affermato questa Corte in un giudizio tra le stesse parti (Cass. n. 198 del 2026), nel caso di specie non viene in rilievo una nuova domanda, in quanto la contestazione della debenza degli interessi, specificamente formulata dall'Agenzia fiscale solo nel giudizio di secondo grado, non costituisce un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa che non amplia il tema decisionale, rimanendo piuttosto confinata alla mera contestazione della giuridica configurabilità dell'obbligazione accessoria degli interessi fatta valere dalla società contribuente, non ravvisandosi, pertanto, alcuna la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 (che vieta la proposizione in grado d'appello di domande nuove e di nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio).

3.2 Nel processo tributario, invero, la parte resistente, la quale in primo grado si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (Cass. n. 12651/2018; Cass. n. 7434/2021; Cass. n. 31224/2017).

3.3 La sentenza impugnata, nell'escludere che la contestazione formulata dall'Ufficio in ordine agli interessi costituisse *ius novorum* ai sensi dell'art. 57 cit., si è attenuta ai richiamati principi.

4. Anche la prima sub-censura dell'unico motivo del ricorso principale è infondata.

4.1 Con la pronuncia prima citata (Cass. n. 198 del 2026) è stato enunciato il seguente principio di diritto che va qui senz'altro ribadito, secondo il quale: «*Sul debito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto il rimborso dei costi delle garanzie sostenuti, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, allo scopo di ottenere il rimborso di tributi – debito costituente obbligazione di valuta – sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. dal momento in cui il credito di rimborso è divenuto esigibile, non valendo in contrario il disposto dell'art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000, che, nel chiarire che l'obbligo restitutorio dell'amministrazione riguarda quanto speso dal contribuente per ottenere il rilascio della fideiussione, definisce soltanto l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria principale, senza incidere su quella accessoria relativa agli interessi*».

4.2 In relazione al credito relativo al rimborso degli oneri sostenuti per la fideiussione spettano, quindi, gli interessi legali previsti dall'art. 1282 cod. civ., a mente del quale «*I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente*». Non essendo stato disposto il dovuto rimborso nel termine di legge e riguardando tale rimborso una somma riconducibile alla categoria dei debiti di valuta, in quanto avente ad oggetto fin dall'origine la prestazione di un importo nominale di denaro determinato, l'Ufficio è tenuto a versare alla contribuente gli interessi legali corrispettivi allo scopo di compensare lo spazio temporale di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

attesa intercorrente tra il momento in cui il rimborso doveva essere eseguito e quello in cui è stato effettuato.

4.3 Detta norma, infatti, si applica nell'ipotesi in cui il debitore gode di un capitale attualmente spettante al creditore e prevede che questi sia compensato della mancata disponibilità del capitale mediante gli interessi legali, indifferente essendo il titolo del rapporto obbligatorio.

4.4 Né argomenti in senso contrario rispetto all'applicabilità dell'art. 1282 cod. civ. potrebbero essere tratti dalla nuova disposizione di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 167 del 2017, secondo cui «*Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta*».

4.5 Si tratta di norma che, oltre a non essere applicabile *ratione temporis* al caso di specie, posto che il secondo comma dell'art. 7 cit. ne prevede l'applicazione «*a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018*», si limita a determinare in modo forfettario l'oggetto dell'obbligazione pecuniaria principale di rimborso, ma non incide sull'obbligazione accessoria degli interessi, che può pur sempre insorgere al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 1282 cod. civ.

5. La seconda sub-censura è, invece, fondata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.1 Al riguardo va precisato che gli interessi legali di cui all'art. 1282 c.c. decorrono dal momento in cui il credito per il rimborso degli oneri fideiussori risulta esigibile e ciò si verifica allorquando l'Ufficio abbia espressamente riconosciuto il credito di imposta ovvero siano spirati i termini per l'accertamento dell'imposta rimborsata (cfr. anche Cass. n. 20024 del 2023), dovendosi respingere la tesi della controricorrente, secondo la quale detti interessi dovrebbero maturare dal giorno del "versamento indebito" (p. 26 del controricorso), atteso che il pagamento dei costi delle fideiussioni avviene, in virtù di un titolo negoziale pienamente valido ed efficace, a favore di un terzo (l'impresa che rende le garanzie) e l'obbligo dell'Ufficio non ha ad oggetto la restituzione di somme, invero da esso mai ricevute, bensì il rimborso di esborsi sostenuti dal contribuente per la remunerazione di un servizio fornito da altri: ciò che esclude la possibilità di ricondurre la fattispecie in esame all'ipotizzato paradigma normativo di cui all'art. 2033 c.c.

6. In conclusione, va accolto il ricorso principale nei termini indicati in motivazione e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale nei termini indicati in motivazione e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2026

La Presidente
Angelina – Maria Perrino

Il Consigliere est.
Tania Hmeljak

Corte di Cassazione - copia non ufficiale